

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI

VISTO il D.lgs n. 102 del 24/03/2004 e ss. mm e ii. "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" che:

- agli artt. 1 e 2, promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, F.S.N.), incentiva la stipula di contratti assicurativi;
- all'art. 4, prevede la definizione del Piano assicurativo Agricolo Annuale Nazionale da approvarsi entro il 30 dicembre di ogni anno tramite apposito Decreto Ministeriale avente lo scopo di definire le diverse tipologie di polizze agevolate attuabili e relativi termini e condizioni per la sottoscrizione delle predette polizze agevolate;
- agli artt. da 11 a 14, prevede la costituzione degli organismi collettivi di difesa, (denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole e organismi assimilati), detta norme per il loro funzionamento interno, attribuisce alla Regione i compiti di vigilanza sui medesimi e stabilisce i possibili interventi che i suddetti organismi di difesa possono attuare in favore dei propri associati;

VISTO il D.M. n. 64591 del 08/02/2023 recante la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023 che stabilisce, tra l'altro, le tipologie di coperture assicurative agevolate attuabili sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023 ed in particolare all'art. 5 comma 1 indica, tra l'altro, tra le garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche il "costo di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda";

CONSIDERATO che il piano assicurativo regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti persegue i seguenti obiettivi:

- definire una politica di sostegno alle imprese agricole per la diffusione, presso le stesse, di strumenti assicurativi per la zootecnia, escludendo quindi forme di indennizzo del danno diretto ed indiretto di natura diversa da quelle previste nel Piano medesimo;
- promuovere forme di dissuasione e prevenzione di operazioni illecite legate allo smaltimento delle carcasse e commercializzazione delle carni;
- contribuire ad attuare seppur indirettamente, forme di protezione ambientale da inquinamento (acqua, aria, suolo ecc.) connesse allo smaltimento illecito delle carcasse di animali morti;

CONSIDERATO inoltre, che:

- l'applicazione del suddetto piano ha comportato l'aumento della stipula delle polizze assicurative zootecniche e conseguentemente la riduzione degli interventi compensativi e la riduzione dei fenomeni di smaltimento illecito delle carcasse, contribuendo altresì, al miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie (acqua, aria, suolo ecc.) con aspetti positivi sul benessere umano;
- l'intervento è un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende agricole lombarde in considerazione dell'aumento dei costi assicurativi delle polizze, nonché della incombente congiuntura economica derivante dalle conseguenze della pandemia da COVID- 19 e della guerra in Ucraina;

VISTI inoltre:

- il regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "*Ambito di applicazione*", 2 "*Definizioni*", 3 "*Condizioni per l'esenzione*", 5 "*Trasparenza degli aiuti*", 7 "*Intensità di aiuto e costi ammissibili*", 8 "*Cumulo*", 9 "*Pubblicazione e informazione*", 10 "*Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria*", 11 "*Relazioni*", 12 "*Valutazione*", 13 "*Controllo*" e 28 "*Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione*", che dispone:
 - al paragrafo 1, che gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso;
 - al paragrafo 2, che gli aiuti non devono: a) ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi; b) essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo; c) essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro;
 - al paragrafo 3, che gli aiuti possono finanziare i costi dei premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
 - al paragrafo 8, che l'intensità massima di aiuto è limitata al 70 % dei costi del premio assicurativo;
- la L. n. 234 del 24/12/2012. "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii." e in particolare l'art. 6 "*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*" e l'art. 9 "*registrazione degli aiuti individuali*";
- la l.r. n. 31 del 05/12/2008 e ss. mm e ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare

l'art. 20, comma 5) il quale prevede che la Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa una integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi previsti dalla normativa statale e comunitaria;

- la l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

VALUTATO CHE:

- le attività e i costi associati al finanziamento del "Piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" rivestono carattere economico e devono quindi essere inquadrati ai sensi degli aiuti di stato secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022;
- ai sensi dell'art. 11 "*Relazioni*" del citato regolamento è necessario, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni europee in materia di aiuti di stato, trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

DATO ATTO, inoltre, che il regolamento (UE) 2472/2022 prevede altresì:

- all'art. 8 "*Cumulo*", che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 2472/2022; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all'art. 9 "*Pubblicazione e informazione*", che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2472/2022 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 "*Relazioni*", l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;

PRECISATO quindi che:

- al fine di consentire, nella massima trasparenza, il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A "Disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi

dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento;

- in data XX.XX.2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "*Pubblicazione e informazione*" e 11 "*Relazioni*" del Regolamento (UE) 2022/2472 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura è stato numerato il regime di aiuto "Disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" con il n. SA. Xxxxxx (2023/XA);

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte:

- di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 "*Ambito di applicazione*", 2 "*Definizioni*", 3 "*Condizioni per l'esenzione*", 5 "*Trasparenza degli aiuti*", 7 "*Intensità di aiuto e costi ammissibili*", 8 "*Cumulo*", 9 "*Pubblicazione e informazione*", 10 "*Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria*", 11 "*Relazioni*", 12 "*Valutazione*", 13 "*Controllo*", 28 "*Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione*", del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.xxxxx (2023/XA)";
- di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "*Pubblicazione e informazione*" e 11 "*Relazioni*" del regolamento (UE) 2022/2472, e alla Commissione Europea;
- di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura "Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità" di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art 1. Par. 4 e par. 5 del regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59, né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

RILEVATO inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

DATO ATTO che il contributo concesso nell'ambito del regime di aiuto SA.xxxxx (2023/XA) verrà concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della L. n. 234 del 24/12/2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777 del 30/06/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833 del 05/11/2019, oggi disciplinato dal decreto n. 15026 del 08/11/2021, ex DGR n. XI/5371 del 11/10/2021, "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 21.03.2023;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.l.gs. n. 33 del 14/03/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse

1. di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione e del suo allegato parte integrante e sostanziale, nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 28 "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione"; del regolamento (UE) 2472/2022 e del regime di aiuto SA.xxxxx (2023/XA)";
3. di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2472/2022;
4. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità competente di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, le modalità e le procedure di

erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, nonché sul sito trasparenza della Direzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.